

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE</b>	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saua@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 18879/GRFVG del 14/04/2025 SAPI - UD/AIA/76-R

Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. presso l'installazione sita nel Comune di Ronchis (UD).

### IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale n. 22295/2014;

**Vista** la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Visto** il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 (Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

**Visto** il DM 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006) e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

**Visto** l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 683 del 10 aprile 2014, che autorizza il rinnovo, con modifiche, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale nel Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, frazione Fraforeano, identificata dal codice fiscale 01904250303, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1974 del 20 ottobre 2008, per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, frazione Fraforeano;

**Visti** i decreti del Direttore del Servizio competente n. 911 del 13 aprile 2016 e n. 3138 del 25 luglio 2019, con i quali è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 683/2014;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua, per il Gestore, il termine del 30 aprile 2021, entro il quale presentare al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1643 del 15 marzo 2021 e n. 3843 del 26 luglio 2021, con i quali è stato modificato il decreto n. 3279/2020, posticipando, per il Gestore, al 30 settembre 2022, il termine per la presentazione dell'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 - 2025";

**Vista** la domanda del 30 settembre 2022, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 56205, con la quale il Gestore ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 683/2014, come modificata con i decreti n. 911/2016 e n. 3138/2019, inviando un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

**Vista** la nota prot. n. 195385 del 20 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000;

2) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Ronchis (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 26 ottobre 2022, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

**Rilevato** che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la nota prot. n. 80208 del 9 febbraio 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha convocato, per il giorno 10 marzo 2023, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame;

**Visto** il verbale della prima Conferenza di servizi del 10 marzo 2023, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) la Conferenza di servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori risulta che la tariffa dovuta ai sensi del D.M. 24/04/2008 e della L.R. 11/2009, pari a € 500,00, è stata interamente versata;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 267286 del 24 novembre 2022, con la quale il Servizio risorse idriche della Regione ha comunicato di non rilevare proprie competenze considerato che dalla documentazione presentata dal Gestore non si evince la presenza di scarichi di acque reflue industriali fuori fognatura;

b) della nota prot. n. 7458 / P / GEN/ AIA del 9 marzo 2023, assunta al protocollo regionale n. 143083 del 10 marzo 2023, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha

proposto una richiesta di integrazioni e ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo, da aggiornare a seguito delle integrazioni che verranno presentate.

3) il rappresentante della Regione ha evidenziato che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento ha ritenuto necessario che la documentazione presentata per il riesame debba essere integrata con quanto segue:

- il Piano di Utilizzazione Agronomica vigente;
- la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29sexies comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'art 29sexies, comma 6 bis del D. Lgs 152/2006. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore. La Linea Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web: <https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/pubblicazioni/linee-guida-aia-monitoraggi-aggiuntivi/> ;
- un elaborato grafico riportante le vasche di stoccaggio dei liquami in sezione ed in pianta con le relative misure;
- definizione della capacità produttiva potenziale dell'allevamento relativa ad ogni tipologia di animali allevata e valutazione dei relativi stoccaggi, confrontati con quelli disponibili. Tale carico deve essere dimostrato in relazione alla normativa sul benessere animale al netto dei box infermeria e degli spazi occupati da abbeveratoi, mangiatoie o altri dispositivi presenti;
- relazionare in merito allo sfioramento del BAT-AEL relativo alle emissioni di ammoniaca delle scrofe in attesa di calore e in gestazione;
- una planimetria in scala opportuna dei capannoni esistenti, riportante la suddivisione in box, le misure di tali box, con l'evidenza della superficie a disposizione degli animali, al netto di trogoli, mangiatoie ed infermeria.

4) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario acquisire le integrazioni richieste da ARPA FVG con la propria nota e dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento in tale sede, che il Gestore deve presentare all'Autorità competente entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa;

**Viste** le note prot. n. 144685 del 10 marzo 2023 e prot. n. 146326 del 13 marzo 2023, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di Ronchis (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 10 marzo 2023 e di tutta la documentazione nello stesso citata;
- 2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

**Considerato** che:

- 1) con nota del 7 giugno 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 332762, il Gestore ha chiesto una proroga di 60 giorni del termine per la presentazione della documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 10 marzo 2023, al fine di consentire al Gestore stesso di revisionare il Piano di utilizzazione agronomica e presentare la documentazione aggiornata nonché di rispondere compiutamente in merito alle integrazioni richieste;
- 2) con nota prot. n. 335679 dell'8 giugno 2023, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente,

considerate esaustive le motivazioni addotte, ha concesso al Gestore la proroga richiesta, fissando al giorno 7 agosto 2023, il termine per la presentazione delle integrazioni;

**Vista** la nota del 3 agosto 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 454436 del 4 agosto 2023, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 10 marzo 2023;

**Vista** la nota prot. n. 92848 del 13 febbraio 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Ronchis (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione presentata dal Gestore con la nota del 3 agosto 2023;

2) ha convocato, per il giorno 15 marzo 2024, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il verbale della seconda Conferenza di servizi del 15 marzo 2024, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 1517 del 14 marzo 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 173101 del 15 marzo 2024, con la quale il Comune di Ronchis ha espresso parere favorevole relativamente agli aspetti di propria competenza;

b) della nota prot. n. 8312 / P / GEN/ AIA del 14 marzo 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 173250 del 15 marzo 2024, con la quale ARPA FVG ha espresso il parere relativamente alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (PMC) previsto dall'art. 29 quater comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ha fornito il supporto tecnico scientifico richiesto dall'Autorità competente come previsto dall'art. 3 della L.R. 16/2008, proponendo una richiesta di integrazioni;

2) il rappresentante della Regione ha evidenziato che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento ha ritenuto necessario che la documentazione presentata per il riesame debba essere integrata con quanto segue:

- la rielaborazione del calcolo delle emissioni con il software BAT Tool, considerando l'insieme di tutte le strutture dell'allevamento, tenendo conto della tipologia di animale allevato, del tipo di pavimentazione degli stabulari e fornendo, altresì, la scheda di dettaglio del calcolo dell'azoto e del fosforo aziendale escreto;
- si forniscano i cartellini dei mangimi utilizzati per il calcolo, tramite il software BAT Tool, dell'azoto e del fosforo aziendale escreto o, in assenza di tali cartellini, le analisi dell'alimento zootecnico autoprodotta nelle sue varie formulazioni dedicate alle diverse tipologie di suini presenti in allevamento, con particolare riferimento alle percentuali di proteina grezza e di fosforo. In alternativa, laddove non fossero disponibili i cartellini dei mangimi o le analisi dell'alimento zootecnico autoprodotta, per il calcolo dell'azoto e del fosforo aziendale escreto tramite il software BAT Tool è possibile utilizzare altri metodi basati su dati reperibili in letteratura scientifica;
- si confrontino i valori delle emissioni dell'ammoniaca liberata in atmosfera, ottenuti tramite il software BAT Tool, con i BAT-AEL previsti dalla BAT 30 delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Si confrontino,

altresì, i valori di azoto e fosforo escreti ottenuti tramite il software BAT Tool con quelli associati alle BAT 3 e 4;

- si chiariscano le differenze tra le dimensioni dei box riportate nella relazione tecnica fornita con le integrazioni dopo la prima seduta della conferenza di servizi e quelle riportate nella tavola 13A e nella relazione tecnica trasmessa con i primi documenti di riesame, fornendo una versione definitiva delle superfici utili ai fini del computo della capacità produttiva dell'allevamento;
- si chiarisca se sono stati realizzati l'arco di disinfezione dei mezzi in ingresso all'allevamento e la zona filtro, e, in tal caso, indicare le dimensioni e le caratteristiche, specificando, in particolare se tali sistemi danno origine a nuovi scarichi di acque reflue.

3) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario acquisire le integrazioni richieste da ARPA FVG con la propria nota e dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento in tale sede, che il Gestore deve presentare all'Autorità competente entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa;

**Vista** la nota prot. n. 181503 del 19 marzo 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Gestore, al Comune di Ronchis (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 15 marzo 2024 e di tutta la documentazione nello stesso citata;
- 2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

**Considerato** che:

- 1) con nota del 12 giugno 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 374703, il Gestore ha chiesto una proroga di 90 giorni del termine per la presentazione della documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 19 marzo 2024, al fine di poter acquisire i dati inerenti la formulazione ed il contenuto di proteina grezza e fosforo del mangime e di elaborare correttamente la documentazione grafica allegata all'istanza, anche sulla base delle indicazioni di ARPA FVG;
- 2) con nota prot. n. 376151 del 13 giugno 2024, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente, considerate esaustive le motivazioni addotte, ha concesso al Gestore la proroga richiesta, fissando al giorno 13 settembre 2024, il termine per la presentazione delle integrazioni;

**Vista** la nota del 2 settembre 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 523910, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 19 marzo 2024;

**Vista** la nota prot. n. 552855 del 13 settembre 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato all'Azienda sanitaria la documentazione presentata dal Gestore con la nota del 2 settembre 2024, chiedendo all'Azienda stessa di esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della nota regionale, su quanto proposto dal Gestore riguardo alla capacità potenziale dell'allevamento, in relazione al benessere animale e riguardo alla realizzazione delle zone filtro;

**Vista** la nota prot. n. 189260 del 5 dicembre 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 773545 del 6 dicembre 2024, con la quale l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) ha espresso, a seguito di sopralluogo, il proprio parere

riguardo alla capacità potenziale dell'allevamento e alle zone filtro;

**Vista** la nota del 13 dicembre 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data al protocollo regionale n. 796959, con la quale il Gestore ha inviato integrazioni volontarie costituite da tavola grafica aggiornata degli scarichi e dal calcolo delle emissioni tramite il software BAT Tool;

**Viste** la nota prot. n. 806040 del 17 dicembre 2024 e la nota prot. n. 74216 del 30 gennaio 2025, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Ronchis (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione integrativa presentata dal Gestore con le note del 2 settembre 2024 e del 13 dicembre 2024 e la nota dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) prot. n. 189260 del 5 dicembre 2024 (protocollo regionale n. 773545/2024), con la quale l'Azienda sanitaria stessa ha espresso, il proprio parere riguardo alla capacità potenziale dell'allevamento e alle zone filtro;

2) ha convocato, per il giorno 18 marzo 2025, la terza Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota del 17 marzo 2025, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 211713, con la quale il Gestore ha inviato a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, integrazioni volontarie al fine di correggere alcuni refusi presenti nella documentazione già presentata;

**Visto** il verbale della terza Conferenza di servizi del 18 marzo 2025, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 189260 del 14/03/2024 (protocollo regionale n. 773545/2024), già trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento, con la quale l'ASUFC si è espressa in merito alla capacità potenziale dell'allevamento e alle zone filtro;

b) della nota prot. n. 8778 / P / GEN/ PN del 17 marzo 2025, assunta al protocollo regionale n. 216228 del 18 marzo 2025, con la quale ARPA FVG ha espresso il parere relativamente alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (PMC) previsto dall'art. 29 quater comma 6 del D. Lgs. 152/06 ed ha fornito il supporto tecnico scientifico richiesto dall'Autorità competente come previsto dall'art. 3 della L.R. 16/08, formulando le proprie osservazioni e proponendo delle prescrizioni;

2) il rappresentante della Regione ha dichiarato, relativamente alla succitata nota di ARPA FVG, che ai fini della determinazione della capacità produttiva dell'allevamento sono stati presi in considerazione i dati riportati nella tabella di cui all'Allegato 1, compresa nelle integrazioni trasmesse dal Gestore in data 02/09/2024 (prot. reg. n. 523910);

3) il Gestore ha dichiarato:

a) che il ricambio degli animali nelle sale parto e nei locali di gestazione avviene, rispettivamente, circa ogni 28 e ogni 125 giorni;

b) che i capannoni 24 e 25 sono operativi;

c) che la piazzola su cui sono collocati i serbatoi esterni del gasolio è in cls impermeabile ed ha dimensioni consone a quanto indicato nella succitata nota dell'ARPA;

4) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base dei pareri pervenuti;

5) il Gestore, in riferimento all'applicazione della BAT, ha rivalutato lo stato di applicazione e/o il campo note in particolare per:

BAT 9;

BAT 12;

BAT 21, p.to d;

BAT 26;

BAT 30, p.t a0.

6) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la relazione istruttoria sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha quindi proceduto alla sua approvazione;

7) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al rilascio dell'AIA alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

**Vista** la nota prot. n. 232407 del 24 marzo 2025, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Ronchis (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 18 marzo 2025 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

**Considerato** che:

1) gli effluenti dell'allevamento sono in parte apportati ad aziende terze che gestiscono impianti per la produzione di energia elettrica ed in parte sono oggetto di spandimento agronomico;

2) ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel caso di aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis, della Parte II, del decreto legislativo 152/2006, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale;

3) ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

**Preso atto** che:

1) con contratto stipulato in data 1 gennaio 2017, avente una durata di cinque anni, tacitamente rinnovabile, il Gestore si impegna a garantire la fornitura, ad azienda terza, di effluente zootecnico prodotto presso l'allevamento ubicato nel comune di Ronchis, per una quantità totale di 2000 mc/anno, da destinare all'alimentazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

2) con contratto stipulato in data 2 agosto 2011, avente una durata di 15 anni, il Gestore si impegna a garantire la fornitura, ad azienda terza, di effluente zootecnico prodotto presso l'allevamento ubicato nel comune di Ronchis, per una quantità di 2000 mc/anno, da destinare all'alimentazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto:

- 1) di procedere al rilascio del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento suinicolo sito nel comune di Ronchis (UD);
- 2) di ricordare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

## **DECRETA**

- 1.** E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 683 del 10 aprile 2014, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 911 del 13 aprile 2016 e n. 3138 del 25 luglio 2019, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale nel Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, frazione Fraforeano, identificata dal codice fiscale 01904250303, presso l'installazione sita Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, frazione Fraforeano, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- 2.** Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del servizio competente n. 683 del 10 aprile 2014, n. 911 del 13 aprile 2016 e n. 3138 del 25 luglio 2019.
- 3.** Il Gestore adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.

### **Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio**

- 1.** L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:
  - a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
  - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
  - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
  - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

### **Art. 2 – Altre prescrizioni**

- 1.** Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
- 2. Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente e ad ARPA FVG. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

### **Art. 3 – Autorizzazioni sostituite**

- 1.** L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:
  - a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
  - b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

### **Art. 4 – Rinnovo e riesame**

- 1.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di

rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**2.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

#### **Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali**

**1.** Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

#### **Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo**

**1.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

**2.** Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

#### **Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni**

**1.** La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

**2.** Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

#### **Art. 8 – Tariffe per i controlli**

- 1.** Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

### **Art. 9 – Disposizioni finali**

- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Zuccolo Enrico, Sergio e Angelo Società Agricola S.S., al Comune di Ronchis, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

La Società semplice agricola Zuccolo Enrico, Sergio e Angelo è dedicata all'allevamento di suini a ciclo chiuso in Comune di Ronchis (UD), località Fraforeano, Casali Casenove, 1. L'area su cui insiste l'impianto è collocata, dal punto di vista urbanistico, all'interno di una zona classificata nel Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Ronchis come zona E5 "di preminente interesse agricolo" ed è individuata al foglio 3, mappale 47-59-60-69-50-76 e al foglio 6, mappale 201 del Comune di Ronchis.

L'allevamento è situato in un'area prettamente agricola, lontano da civili abitazioni.

## ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività, inquadrabile al punto 6.6, lettera b), dell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)), consiste nell'allevamento di suini dalla nascita fino alla vendita, al peso di circa 160 kg: trattasi, dunque, di allevamento cosiddetto "a ciclo chiuso". Tale attività viene effettuata in 25 strutture produttive, collocate all'interno di 15 edifici, integrate da una pesa, da un mangimificio provvisto di mulino, da alcuni silos verticali ed altri a trincea e da alcune vasche per lo stoccaggio dei liquami.

All'interno del sito sono presenti un impianto di biogas, che il gestore dichiara non connesso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014, ed altre strutture ed esso relative, che sono state affittate ad altra Ditta e che non rientrano nel presente rinnovo autorizzativo.

Le fasi di allevamento prevedono:

- fecondazione delle scrofe e delle scrofette nullipare in allevamento;
- gestazione e parto delle scrofe e delle scrofette nullipare;
- svezzamento dei suinetti;
- ingrasso dei suini fino a circa 160-165 kg;
- invio al macello.

Ogni fine ciclo (circa 28 giorni nelle sale parto, 125 giorni nei locali di gestazione e 6-7 mesi nei locali di accrescimento), quando avviene il ricambio degli animali e gli stessi vengono spostati da un capannone all'altro o inviati al macello, gli stabulari sono puliti con idropulitrice e disinfettati con nebulizzazione di disinfettante.

Il gestore dichiara la seguente potenzialità massima dell'allevamento:

Capannone	Categoria suini	SL box [m <sup>2</sup> ] (al netto dell'eventuale trogolo)	Peso [kg]	SL per capo in base al D. Lgs. 122/2011	n. di box	n. capi per box	n. posti per capannone
1	Scrofe sala parto	2,66	240	1	76	1	76
2	Scrofe in gestazione	16,575	220	2,25	22	7	154
3	Scrofe in sala parto	2,66	240	1	16	1	16
	Scrofe in sala parto	2,66	240	1	18	1	18
4	Scrofe in sala parto	3,375	240	1	16	1	16
5	Scrofe in sala parto	3,375	240	1	16	1	16
6	Scrofe in fecondazione	1,675	220	1	167	1	167
	Verri	15,3	250	1	2	1	2
	Scrofe in gestazione	15,3	220	2,25	6	6	36
7	Scrofe in gestazione	26,4	220	2,25	4	11	44
8	Scrofe in sala parto	3,75	240	1	46	1	46

10	Scrofette in attesa di fecondazione	1,2	180	1	60	1	60
	Verri	7,875	250	1	2	1	2
	Scrofette in gestazione (nullipare)	7,875	180	1,64	2	4	8
	Scrofette in gestazione (nullipare)	25,2	180	1,64	6	15	90
	Scrofette in gestazione (nullipare)	11,5	180	1,64	6	7	42
14a	Svezzamento	13,7	Fino a circa 28	0,30	12	45	540
14	Magronaggio	12,6	Fino a circa 85	0,55	60	22	1.320
15	Magronaggio	12,6	Fino a circa 85	0,55	72	22	1.584
20	Ingrasso	15,352	Fino a circa 160	1	68	15	1.020
21	Ingrasso	15,352	Fino a circa 160	1	68	15	1.020
22	Ingrasso	15,352	Fino a circa 160	1	68	15	1.020
23	Ingrasso	15,04	Fino a circa 160	1	46	15	690
24	Ingrasso	15,352	Fino a circa 160	1	32	15	480
25	Ingrasso	15,352	Fino a circa 160	1	28	15	420
29a	Svezzamento	12,625	Fino a circa 28	0,30	24	42	1.008
29b	Svezzamento	12,625	Fino a circa 28	0,30	24	42	1.008
29c	Svezzamento	12,625	Fino a circa 28	0,30	24	42	1.008

Considerate le superfici libere per capo richieste dalla normativa sul benessere animale, il gestore dichiara la seguente la potenzialità massima dell'allevamento:

- 188 posti per scrofa in sala parto;
- 234 posti per scrofe in gestazione;
- 167 posti per scrofe in fecondazione;
- 4 posti per verri;
- 60 posti per scrofette nullipare in fecondazione;
- 140 posti per scrofette nullipare in gestazione;
- 3.564 posti per suinetti in svezzamento (fino a circa 30 kg);
- 2.904 posti per suini in fase di magronaggio (fino a circa 85 kg);
- 4.650 posti per suini all'ingrasso.

Nelle strutture indicate come 3A, 8A, 19, 30 sono presenti dei box adibiti ad infermeria, rispettivamente per suinetti, per scrofe, per suini in fase di magronaggio e ingrasso, per suini in svezzamento. Tali box non sono computati ai fini della potenzialità.

## **SISTEMA DI ALIMENTAZIONE**

Il sistema di alimentazione, nella fase preparatoria, è dotato di silos interni al mangimificio per lo stoccaggio dei cereali, trincee per le materie prime, mulino elettrico a martelli per la macinazione dei cereali autoprodotti, condutture per il trasporto del materiale macinato ai silos esterni, silos per lo stoccaggio del prodotto macinato.

La preparazione della razione alimentare è fatta con sistema computerizzato suddiviso, per età dell'animale. Il mangime viene preparato in una vasca sotto forma di broda con acqua, trasferito in una vasca di distribuzione e da qui trasferito agli animali mediante apposite pompe e condutture in inox.

## **SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

L'acqua viene prelevata da pozzo e distribuita tramite succhiotti con dispositivo antispreco all'interno dei singoli box.

## **CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI**

Il sistema di ventilazione varia da capannone a capannone:

- capannoni 1 e 2, rispettivamente sale parto e gestazione: ventilazione forzata attraverso camini posti sul colmo del tetto (diametro dei ventilatori pari a 60 cm);
- capannoni 3, 4 e 5, sale parto: ventilazione forzata con ventilatori posti a parete, di diametro pari a 60 cm;
- capannone 6, gestazione + box verri: ventilazione naturale attraverso un cupolino posto sul colmo del capannone;
- capannone 7, gestazione: ventilazione naturale tramite finestrate;
- capannone 8, sale parto: ventilazione forzata, con ventilatori a parete in alcuni locali e ventilatori a soffitto in altri;
- capannone 10, scrofette (nullipare) in gestazione: ventilazione naturale attraverso un cupolino posto sul colmo del capannone;
- capannoni 14, 15, 20, 21 e 22, rispettivamente magronaggio, magronaggio, ingrasso, ingrasso e ingrasso: ventilazione naturale attraverso un cupolino posto sul colmo dei capannoni;
- capannoni 23, 24 e 25, ingrasso: ventilazione forzata con 10 ventilatori posti sul colmo del tetto;
- capannone 29, svezzamento:
  - 29 a: ventilazione forzata con 4 ventilatori di diametro pari a 60 cm;
  - 29 b e c: ventilazione naturale attraverso un cupolino posto sul colmo del capannone.

I locali adibiti a sala parto e quelli utilizzati per lo svezzamento dei suinetti sono dotati di impianto di riscaldamento, costituito, rispettivamente, da ventilatori per l'aria calda e da batterie radianti con l'utilizzo dell'acqua calda proveniente dal vicino impianto di biogas di proprietà di un'altra Società.

Sono presenti i seguenti sistemi di raffrescamento: nel capannone 1 un sistema cooling, nel capannone 6 un sistema di nebulizzazione ad acqua.

## **ENERGIA**

L'energia elettrica viene fornita dal Sistema Elettrico Nazionale. Nel 2021 è stato avviato un impianto fotovoltaico, posizionato sulla falda sud del capannone 3, di potenza nominale pari a 100 kVA.

Relativamente al riscaldamento, la Società ha sostituito il GPL con il teleriscaldamento, utilizzando l'acqua calda proveniente dal vicino impianto di biogas di proprietà di un'altra Azienda.

## **PRELIEVO IDRICO**

L'approvvigionamento di acqua necessario per l'attività di allevamento avviene mediante prelievo da pozzo con una derivazione complessiva autorizzata pari a 0,008 moduli, pari a 0,8 l/s.

## **EMISSIONI**

### **Emissioni in atmosfera**

Come sopra riportato, l'allevamento è dotato di sistemi di ventilazione artificiale (ventilatori) e naturale (cupolini), a seconda dei capannoni.

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH<sub>3</sub>;
- ✓ CH<sub>4</sub>;
- ✓ N<sub>2</sub>O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, lo stoccaggio degli effluenti e la loro distribuzione.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

Dalle simulazioni effettuate, si evince il rispetto del BAT-AEPL per il fosforo escreto e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca. Relativamente al parametro azoto, le simulazioni effettuate evidenziano un leggero sfioramento del BAT-AEPL per i suini all'ingrasso (13,11 kg N escreto/posto animale/anno, mentre il BAT-AEPL è compreso tra 7,0 e 13,0 kg N escreto/posto animale/anno). Si evidenzia che la normativa ritiene cogente il rispetto dei BAT AEL, mentre i BAT AEPL sono dei valori prestazionali indicativi.

Per l'abbattimento delle polveri/odori vengono impiegate le seguenti tecniche: presenza di barriera vegetale lungo tutto il perimetro dell'allevamento, copertura con paglia sminuzzata delle vasche di stoccaggio dei reflui, localizzazione dell'allevamento distante di centri abitati, formulazione del mangime in modo da ridurre le emissioni originate dai capi, utilizzo delle granaglie macinate in locali confinati e stoccate in silos.

All'interno dell'allevamento è presente un mulino elettrico a martelli per la macinazione dei cereali autoprodotti, che opera circa per 2 ore al giorno per 365 giorni all'anno; i quantitativi macinati annualmente ammontano a 4.000 m<sup>3</sup> (circa 3.100 Mg/anno, 8,5 Mg/giorno). Esso è posto in un capannone chiuso, non è dotato di punto emissivo ed è provvisto di un filtro maniche, che, all'occorrenza, vengono pulite tramite scuotimento; le polveri derivanti da tali filtri vengono raccolte, dopo opportuno convogliamento, in un sacco. Il mulino aspira i cereali da macinare dai silos di stoccaggio e dalle trincee per materie prime e, una volta macinati, tramite un sistema ad aria, li trasferisce ad altri silos di stoccaggio, non muniti di sistemi di filtraggio. Tale attività è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché non rientra nella fattispecie di cui alla lettera v) della parte I dell'allegato IV degli allegati alla parte V del D. Lgs. 152/2006 (impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272, c. 1).

### **Scarichi idrici**

Le acque reflue derivanti dal servizio igienico presente in allevamento vengono trattate in vasca condensagrassi e vasca Imhoff, successivamente sottoposte ad un trattamento secondario (filtro biologico anaerobico), per poi essere scaricate, nel rio Tombat, a confine della proprietà.

Le tre zone filtro presenti in allevamento non danno origine a scarichi, in quanto non sono presenti lavandini, né wc.

### **Acque di lavaggio**

Ad ogni fine ciclo, quando avviene il ricambio degli animali (circa 28 giorni nelle sale parto, 125 giorni nei locali di gestazione e 6-7 mesi nei locali di accrescimento) e gli stessi vengono spostati da un capannone all'altro o inviati al macello, gli stabulari sono puliti con idropulitrice e disinfettati con nebulizzazione di disinfettante. Le acque di risulta sono raccolte e convogliate nella vasca di stoccaggio dei liquami.

### **Emissioni sonore**

Il gestore identifica come principali sorgenti di rumore la presenza degli animali allevati ed agli impianti.

Il Comune di Ronchis ha approvato il PCCA. L'allevamento in questione ricade all'interno della classe II "aree prevalentemente residenziali" e, secondo quanto riportato nella valutazione di impatto acustico redatta nel marzo 2020 dal tecnico competente in acustica ambientale, sono rispettati i limiti di immissione e di emissione previsti per l'area.

### **Effluenti di allevamento**

Annualmente vengono prodotti circa 27.700 m<sup>3</sup> di liquame, di cui 10.400 m<sup>3</sup> sono ceduti all'esterno ed i rimanenti sono destinati ad utilizzo agronomico mediante spargimento in superficie ed interrato con successive operazioni di aratura. Lo stoccaggio dei liquami viene effettuato nelle vasche elencate di seguito, a cui sono convogliati dopo rimozione per gravità e successivo pompaggio dalle fosse sotto grigliato:

- 3 vasche circolari, parzialmente interrate, scoperte, di capacità pari a circa 2.207 m<sup>3</sup> ciascuna;
- 1 vasca di forma ellittica, di capacità pari a circa 3.247 m<sup>3</sup>, di cui solo la metà è a disposizione dell'azienda;

- 4 prevasche interrato di capacità pari a circa 238,4 m<sup>3</sup>, 35,22 m<sup>3</sup>, 55,5 m<sup>3</sup> e 63 m<sup>3</sup>.

#### **Mortalità di allevamento**

La mortalità si attesta mediamente tra il 2,2 ed il 7% ed avviene generalmente nelle prime fasi di sviluppo, quando i capi hanno un peso unitario basso.

I capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009. Essi sono stoccati in apposita cella frigorifera, ubicata all'interno del magazzino, per poi essere ceduti a ditte autorizzate.

#### **RIFIUTI**

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

#### **RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

#### **MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES D. LGS. 152/2006**

Il Gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

# ALLEGATO A

## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

### 1. Conclusioni generali sulle BAT

#### 1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
<ol style="list-style-type: none"><li>1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;</li><li>2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;</li><li>3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;</li><li>4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:<ol style="list-style-type: none"><li>a. struttura e responsabilità;</li><li>b. formazione, sensibilizzazione e competenza;</li><li>c. comunicazione;</li><li>d. coinvolgimento del personale;</li><li>e. documentazione;</li><li>f. controllo efficace dei processi;</li><li>g. programmi di manutenzione;</li><li>h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;</li><li>i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;</li></ol></li><li>5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:<ol style="list-style-type: none"><li>a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);</li><li>b. alle misure preventive e correttive;</li><li>c. alla tenuta dei registri;</li><li>d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;</li></ol></li><li>6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;</li><li>7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;</li><li>8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;</li></ol>	APPLICATA	La Ditta ha un sistema di gestione ambientale, ancorchè non formalmente codificato: oggetto di specifica prescrizione

	Applicata SI/NO	Note
<p>9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).</p> <p>Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <p>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>		

## 1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	<p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi),</li> <li>– garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione,</li> <li>– tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni),</li> <li>– tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola,</li> <li>– prevenire l'inquinamento idrico.</li> </ul>	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.	SI	L'azienda è ubicata a notevole distanza da tutti i potenziali recettori (800 m)
b	<p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori,</li> <li>– il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento,</li> <li>– la pianificazione delle attività,</li> <li>– la pianificazione e la gestione delle emergenze,</li> <li>– la riparazione e la manutenzione delle attrezzature.</li> </ul>	Generalmente applicabile	SI	Esiste un programma per la gestione della sicurezza

c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente,</li> <li>– i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali),</li> <li>– le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali).</li> </ul>	Generalmente applicabile	SI	Sono presenti procedure per la gestione delle emergenze
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite,</li> <li>– le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame,</li> <li>– i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi,</li> <li>– i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura,</li> <li>– i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi),</li> <li>– i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari).</li> </ul> <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	SI	Controllo visivo quotidiano
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	Sono presenti 2 celle frigo per i capi morti

### 1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	Il mangime è composto da nucleo con percentuali variabili in
b	Alimentazione multifase con formulazione	Generalmente applicabile	SI	

	dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.			funzione dell'accrescimento dell'animale e della fase
c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto	Generalmente applicabile	SI	

La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».

Tabella 1.1

**Azoto totale escreto associato alla BAT**

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0	SI
	Suini da ingrasso	7,0-13,0	NO
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0	SI
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8	
	Polli da carne	0,2 – 0,6	
	Anatre	0,4 – 0,8	
	Tacchini	1,0 – 2,3 <sup>(3)</sup>	

<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche  
<sup>(2)</sup> L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame  
<sup>(3)</sup> Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	Il mangime è composto da nucleo con percentuali variabili in funzione dell'accrescimento dell'animale e della fase
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2				

Tabella 1.2

**Fosforo totale escreto associato alla BAT**

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> (Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Fosforo totale escreto espresso come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2	SI
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4	SI
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0	SI
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45	
	Polli da carne	0,05 – 0,25	
	Tacchini	0,15 – 1,0	
<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche			
<sup>(2)</sup> Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame			

#### 1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità	Generalmente applicabile	SI	Presenti abbeveratoi a succhiotto

	di acqua (ad libitum).			
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	

### 1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	Unicamente per le acque reflue assimilate alle domestiche
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	SI	
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	SI	Unicamente per le acque reflue assimilate alle domestiche
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	NO	
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

### 1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	E' presente una ventilazione ad alta efficienza, ovvero mirata alle condizioni di benessere degli animali
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	NO	Non sono presenti sistemi di trattamento aria
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	I soffitti di tutti i ricoveri sono isolati con monopanel (nei capannoni nuovi)e lana di roccia (nei capannoni vecchi)
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	Progressiva sostituzione lampade
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	NO	
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NO	
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NON PERTINENTE	Le pavimentazioni sono fessurate
h	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi,	SI	Presente in alcuni capannoni

		<p>- sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi.</p> <p>Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre,</li> <li>- a causa di condizioni climatiche estreme.</li> </ul>		
<p>(<sup>1</sup>) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2</p>				

### 1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma</li> <li>ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore;</li> <li>iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;</li> <li>iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione;</li> <li>v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.</li> </ul>	<p>BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.</p>	<p>NO</p>	<p>Oggetto di specifica prescrizione sul SGA</p>

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	SI	I recettori sono ubicati a notevole distanza (> 800 m)
b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	SI	Il mulino ed il mangimificio sono ubicati in un locale chiuso
c	Misure operative	Fra queste figurano misure, quali: i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile; iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione; v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di	Generalmente applicabile	SI	Le porte dei locali sono chiuse

		mangime, se possibile; vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.			
d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Queste includono attrezzature quali: i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale ii. pompe e compressori iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti	La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.	SI	Sono presenti ventilatori ad alta efficienza
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	Ciò comprende: i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici.	L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza.  Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.	SI	Il mulino è ubicato in un locale chiuso
f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	SI	E' presente una barriera vegetale perimetrale

### 1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	NON PERTINENTE	Non è presente lettiera perché la pavimentazione è fessurata
	2. Applicare lettiera fresca mediante	Generalmente	NON	

	una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	applicabile	PERTINENTE	
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	SI	
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	Il mangime è distribuito in broda
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	NO	
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	La ventilazione è progettata per il benessere animale e quindi nel ricovero la velocità è bassa
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.	SI	Applicata al capannone 6
2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NO	
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o	NO	

		economici.		
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:		NO	Non ci sono sistemi di trattamento aria
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	
4	Scrubber con soluzione acida		NO	
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NO	
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	
7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	
(1) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11				

## 1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;</li> <li>ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori;</li> <li>iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;</li> <li>iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;</li> <li>v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.</li> </ul>	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato	NO	Oggetto di specifica prescrizione sul SGA

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	SI	I recettori sono ubicati a notevole distanza
b	<p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati),</li> <li>- ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento),</li> <li>- rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno,</li> <li>- ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno,</li> </ul>	<p>La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>	SI	Gli animali sono asciutti e puliti, grazie anche alla pavimentazione fessurata presente. I reflui sono rimossi frequentemente mediante il sistema vacuum

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento,</li> <li>- mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.</li> </ul>			
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anzi- ché la parte bassa delle pareti),</li> <li>- aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale,</li> <li>- collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione),</li> <li>- aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nelle parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo,</li> <li>- disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile,</li> <li>- allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.</li> </ul>	L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.	SI	I cupolini e i ventilatori sono presenti per la maggior parte sul colmo degli edifici di stabulazione. E' presente una barriera vegetale perimetrale
d	<p>Uso di un sistema di trattamento aria quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici);</li> <li>2. Biofiltro;</li> <li>3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi</li> </ol>	<p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p>	NO	

e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido	Cfr. applicabilità di BAT	SI	Utilizzo di paglia

	durante lo stoccaggio;	16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.		sminuzzata per facilitare la formazione di una crosta superficiale
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	SI	Presenza di una barriera vegetale perimetrale
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	SI	Il liquame è rimescolato solo al momento del pescaggio per lo spandimento
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:			
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NO	
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NO	
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	SI	Parte del liquame è ceduto a due impianti di biogas nelle vicinanze
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	NO	
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	SI	Spandimento con mezzo al seguito del carbotte
(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11				

### 1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel	NON PERTINENTE	

		ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.		
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	NON PERTINENTE	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

### 1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e	SI	

		dei rischi di sicurezza.		
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	SI	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	SI	Il liquame è rimescolato solo al momento del pescaggio per lo spandimento
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	SI	Prevasca del sito vecchio
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	NO	
	3. Coperture galleggianti, quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pellet di plastica,</li> <li>- materiali leggeri alla rinfusa,</li> <li>- coperture flessibili galleggianti,</li> <li>- piastrelle geometriche di plastica,</li> <li>- copertura gonfiata ad aria,</li> <li>- crostone naturale,</li> <li>- paglia.</li> </ul>	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.	SI	Paglia per facilitare la formazione di un crostone naturale

c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NO	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
b	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fogli di plastica flessibile,</li> <li>- materiali leggeri alla rinfusa,</li> <li>- crostone naturale,</li> <li>- paglia.</li> </ul>	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>	NON PERTINENTE	

<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	SI	Le vasche di stoccaggio sono in cemento e sono idonee per lo stoccaggio
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	SI	
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	SI	
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	NON PERTINENTE	
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NO	
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	SI	In occasione dello svuotamento

<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.

### 1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- separatore con pressa a vite,</li> <li>- separatore di decantazione a centrifuga,</li> <li>- coagulazione-flocculazione,</li> <li>- separazione mediante setacci,</li> <li>- filtro-pressa.</li> </ul>	Applicabile unicamente se: <p>è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli.</p> <p>L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.</p>	NO	

b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	SI	Parte dei liquami è ceduta a due vicini impianti di biogas
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NO	
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NO	
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NO	
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli,</li> <li>- la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico,</li> <li>- vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane.</li> </ul>	NO	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7				

### 1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una

combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo,</li> <li>- le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo,</li> <li>- la rotazione colturale,</li> <li>- le risorse idriche e zone idriche protette.</li> </ul>	SI	Valutazioni nel PUA
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.;</li> <li>2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).</li> </ol>	SI	
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il campo è inondato, gelato o innevato;</li> <li>2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso;</li> <li>3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.</li> </ol>	SI	
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	SI	
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	SI	
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	SI	
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	SI	
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	SI	Controllo prima di ogni spandimento

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono	NO	

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.		
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10%. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	NO	
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	NO	
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	NO	La fertirrigazione consiste in un rapido interrimento del liquame e viene effettuata tramite sistema ombelicale.
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NO	
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .				

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore,	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo	SI	Lo spandimento è seguito da un rapido interrimento del liquame

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.		

Tabella 1.3

**Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT**

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Intervallo	0 <sup>(1)</sup> – 4 <sup>(2)</sup>	SI
<sup>(1)</sup> Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata. <sup>(2)</sup> Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari		

**1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo**

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	

**1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo**

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	NO	
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			SI	

(<sup>1</sup>) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	NO	
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	Utilizzo software BAT Tool

(<sup>1</sup>) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO	Vedi indicazione del PMC

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	
<sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2					

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	NON APPLICABILE	Non è presente un sistema di trattamento aria
b	Controllo del funzionamento	Giornalmente	Generalmente applicabile	NON APPLICABILE	Non è presente un sistema di

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).				trattamento aria
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3					

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	Lettura contaltri

b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	Lettura fatture
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	Lettura fatture
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	Registro nazionale

e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	Letture fatture
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	

## 2. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

### 2.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini

BAT 30. Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Specie animale	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Una delle seguenti tecniche, che applicano uno dei seguenti principi o una loro combinazione: i) ridurre le superfici di emissione di ammoniaca; ii) aumentare la frequenza di rimozione del liquame (effluenti di allevamento) verso il deposito esterno di stoccaggio; iii) separazione dell'urina dalle feci; iv) mantenere la lettiera pulita e asciutta.				
	0. Fossa profonda (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale, - sistema di trattamento aria, - riduzione del pH del liquame, - raffreddamento del liquame.	Tutti i suini	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che una fossa profonda non sia combinata con un sistema di trattamento aria, raffreddamento del liquame e/o riduzione del pH del liquame. 21.2.2017 L 43/255 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT	NO	Assimilazione a tale tecnica (riferimento alla simulazione effettuata con il software BAT Tool) per le scrofe in gestazione nei capannoni 2, nei box del capannone 6 e 7
	1. Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti	SI	
	2. Pareti inclinate nel canale per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini	esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	NO	
	3. Raschiatore per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini		NO	
	4. Rimozione frequente del liquame mediante ricircolo (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato)	Tutti i suini	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti	NO	

Tecnica (1)	Specie animale	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche. Se la frazione liquida del liquame è usata per il ricircolo, questa tecnica può non essere applicabile alle aziende agricole ubicate in prossimità dei recettori sensibili a causa dei picchi di odore durante il ricircolo.		

5. Fossa di dimensioni ridotte per l'effluente di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato)	Scrofe in attesa di calore e in gestazione Suini da ingrasso	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	NO	
6. Sistema a copertura intera di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione Suinetti svezzati Suini da ingrasso	I sistemi a effluente solido non sono applicabili ai nuovi impianti, a meno che siano giustificabili per motivi di benessere degli animali. Può non essere applicabile a impianti a ventilazione naturale ubicati in climi caldi e a impianti esistenti con ventilazione forzata per suinetti svezzati e suini da ingrasso.	NO	
7. Ricovero a cuccetta/capannina (in caso di pavimento parzialmente fessurato).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione Suinetti svezzati Suini da ingrasso	BAT 30.a7 può esigere un'ampia disponibilità di spazio.	NO	
8. Sistema a flusso di paglia (in caso di pavimento pieno in cemento).	Suinetti svezzati Suini da ingrasso		NO	
9. Pavimento convesso e canali distinti per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di recinti parzialmente fessurati).	Suinetti svezzati Suini da ingrasso	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	NO	

	10. Recinti con lettiera con generazione combinata di effluenti di allevamento (liquame ed effluente solido).	Scrofe allattanti		NO	
	11. Box di alimentazione/riposo su pavimento pieno (in caso di recinti con lettiera).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	Non applicabile agli impianti esistenti privi di pavimento in cemento.	NO	
	12. Bacino di raccolta degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Scrofe allattanti	Generalmente applicabile	SI	Unicamente per le scrofe in sala parto
	13. Raccolta degli effluenti di allevamento in acqua.	Suinetti svezzati Suini da ingrasso	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	NO	
	14. Nastri trasportatori a V per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato).	Suini da ingrasso		NO	
	15. Combinazione di canali per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di pavimento tutto fessurato).	Scrofe allattanti		NO	
	16. Corsia esterna ricoperta di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).	Suini da ingrasso	Non applicabile nei climi freddi. Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	NO	
b	Raffreddamento del liquame.	Tutti i suini	Non applicabile se: - non è possibile riutilizzare il calore; - si utilizza lettiera.	NO	
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Tutti i suini	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	
d	Acidificazione del liquame,	Tutti i suini	Generalmente applicabile	NO	
e	Uso di sfere galleggianti nel canale degli effluenti di allevamento.	Suini da ingrasso	Non applicabile agli impianti muniti di fosse con pareti inclinate e agli impianti che applicano la rimozione del liquame mediante ricircolo.	NO	
<sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.1.1 e 4.1.2					

Tabella 2.1

**BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini**

Parametro	Specie animale	BAT-AEL <sup>(1)</sup> (Kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
-----------	----------------	--	---------------------------------

Ammoniaca espressa Come NH <sub>3</sub>	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	0,2 – 2,7 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	SI
	Scrofe allattanti (compresi suinetti) in gabbie parto	0,4 – 5,6 <sup>(4)</sup>	SI
	Suinetti svezzati	0,03 – 0,53 <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>	SI
	Suini da ingrasso	0,1 – 2,6 <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>	SI
<p><sup>(1)</sup> Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.</p> <p><sup>(2)</sup> Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 4,0 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.</p> <p><sup>(3)</sup> Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a11, il limite superiore del BAT-AEL è 5,2 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.</p> <p><sup>(4)</sup> Per gli impianti esistenti che utilizzano BAT 30 una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 7,5 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.</p> <p><sup>(5)</sup> Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 0,7 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.</p> <p><sup>(6)</sup> Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a8, il limite superiore del BAT-AEL è 0,7 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.</p> <p><sup>(7)</sup> Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 3,6 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.</p> <p><sup>(8)</sup> Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7, a8 o 30.a16, il limite superiore del BAT-AEL è 5,65 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/</p>			

Capitolo 3 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini.  
Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

# ALLEGATO B

## LIMITI E PRESCRIZIONI

La SOCIETA' AGRICOLA ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO S.S. è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)", presso l'installazione sita in Casali Casenove, 1, località Fraforeano nel Comune di Ronchis (UD), a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

- il numero massimo di posti suino potenziali per ciclo, per ciascun capannone è pari a:

Capannone	Categoria suini	SL box [m <sup>2</sup> ] (al netto dell'eventuale trogolo)	Peso [kg]	SL per capo in base al D. Lgs. 122/2011	n. di box	n. capi per box	n. posti per capannone
1	Scrofe sala parto	2,66	240	1	76	1	76
2	Scrofe in gestazione	16,575	220	2,25	22	7	154
3	Scrofe in sala parto	2,66	240	1	16	1	16
	Scrofe in sala parto	2,66	240	1	18	1	18
4	Scrofe in sala parto	3,375	240	1	16	1	16
5	Scrofe in sala parto	3,375	240	1	16	1	16
6	Scrofe in fecondazione	1,675	220	1	167	1	167
	Verri	15,3	250	1	2	1	2
	Scrofe in gestazione	15,3	220	2,25	6	6	36
7	Scrofe in gestazione	26,4	220	2,25	4	11	44
8	Scrofe in sala parto	3,75	240	1	46	1	46
10	Scrofette in attesa di fecondazione	1,2	180	1	60	1	60
	Verri	7,875	250	1	2	1	2
	Scrofette in gestazione (nullipare)	7,875	180	1,64	2	4	8
	Scrofette in gestazione (nullipare)	25,2	180	1,64	6	15	90
	Scrofette in gestazione (nullipare)	11,5	180	1,64	6	7	42
14a	Svezamento	13,7	Fino a circa 28	0,30	12	45	540
14	Magronaggio	12,6	Fino a circa 85	0,55	60	22	1.320
15	Magronaggio	12,6	Fino a circa 85	0,55	72	22	1.584
20	Ingrasso	15,352	Fino a circa 160	1	68	15	1.020
21	Ingrasso	15,352	Fino a circa 160	1	68	15	1.020
22	Ingrasso	15,352	Fino a circa 160	1	68	15	1.020
23	Ingrasso	15,04	Fino a circa 160	1	46	15	690
24	Ingrasso	15,352	Fino a circa 160	1	32	15	480

Capannone	Categoria suini	SL box [m <sup>2</sup> ] (al netto dell'eventuale trogolo)	Peso [kg]	SL per capo in base al D. Lgs. 122/2011	n. di box	n. capi per box	n. posti per capannone
25	Ingrasso	15,352	Fino a circa 160	1	28	15	420
29a	Svezzamento	12,625	Fino a circa 28	0,30	24	42	1.008
29b	Svezzamento	12,625	Fino a circa 28	0,30	24	42	1.008
29c	Svezzamento	12,625	Fino a circa 28	0,30	24	42	1.008

2. non possono essere accasati un numero di capi maggiore di quelli riportati nella colonna denominata "n. posti per capannone" nella tabella di cui al punto 1. per ogni ciclo;
3. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando la superficie libera totale a disposizione degli animali rispetto a quella evidenziata nella tabella di cui al punto 1., deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
4. le emissioni nell'aria di ammoniacca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini devono rispettare i seguenti valori BAT-AEL:
  - pari a 2,7 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno per le scrofe in attesa di calore e in gestazione nei ricoveri dotati di sistema a vacuum;
  - pari a 4,0 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno per le scrofe in attesa di calore e in gestazione nei ricoveri con tipologia di raccolta dei liquami assimilabile alla fossa profonda, in considerazione della nota (2) di cui alla tabella 2.1 ("BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniacca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini") delle Bat Conclusions;
  - pari a 5,6 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno per le scrofe allattanti (compresi suinetti) in gabbie parto;
  - pari a 0,53 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno per i suinetti svezzati;
  - pari a 2,60 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno per i suini da ingrasso;
5. entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il Gestore deve trasmettere alla Regione, all'ARPA FVG e al Comune di Ronchis la planimetria degli scarichi idrici presenti in allevamento;
6. entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve trasmettere alla Regione e all'ARPA FVG i risultati delle prove di tenuta del serbatoio interrato sottoscritti da un professionista specializzato, riportando le tecniche di monitoraggio impiegate;
7. i serbatoi esterni del gasolio devono essere collocati su piazzola in cls impermeabile e con dimensioni sufficienti a contenere, oltre che la cisterna, anche i mezzi da rifornire e comunque non inferiori a 3 m x 2 m;
8. relativamente all'attività di molitura dei cereali, che viene autorizzata, e in tutte le fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;
9. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene;
10. il gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Ronchis;
11. entro 6 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione, il Gestore deve adottare il manuale del Sistema di Gestione Ambientale, previsto dalla BAT 1, redatto sulla base delle indicazioni di cui al decreto n. 24133 del 21.05.2024 emanato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero della norma UNI EN 14001 2015;
12. il gestore deve trasmettere al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ogni eventuale variazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 23 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022;

13. in caso di cessione dei liquami prodotti, il gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità di tale cessione dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
14. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche.

Si ricorda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

### Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

### Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

## Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

### Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

## PARAMETRI DA MONITORARE

### 1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrolli	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (caratteristiche tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo su quantità	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. taniche, contenitori in plastica, ecc.	Disinfezione e fine ciclo	Kg-l/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo	Contabilità e registro
Altro <sup>1</sup>						

<sup>1</sup> Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

**Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti**

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	kg	Unità	In ingresso	Registro
Capi presenti a fine ciclo	kg	Unità	A fine ciclo	Registro
Carne prodotta	kg	kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente fine ciclo)	kg	kg	Fine ciclo e annuale	Registro
Durata ciclo	giorni	Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti	numero	Unità/ciclo	A fine ciclo	Registro
n. suinetti nati	numero	/	Annuale	Registro
Scrofe/scrofette allevate mediamente	kg	Unità	Annuale	Registro

## 1.2 Consumo risorse idriche

**Tab. 1.2.1 – Risorse idriche**

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Pozzo aziendale	Alimentazione, lavaggi	m <sup>3</sup>	A fine ciclo/anno	Contaltri e registro

## 1.3 Consumo energia

**Tab. 1.3.1 – Energia**

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Energia autoprodotta	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Combustibili	Gasolio, ecc.	m <sup>3</sup>	A fine ciclo/Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)

## 1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

## 1.5 Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

## 2. Gestione

**Tab. 2** – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Verifica funzionalità area disinfezione	Controllo visivo assenza di tracce di miscela disinfettante esternamente alla platea di raccolta	Ad ogni utilizzo	Registrazione in caso di anomalia
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Lotta agli insetti nocivi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Verifica condizioni superfici contenitori effluenti	Controllo visivo assenza lesioni e rotture	Annuale	Registrazione in caso di anomalia
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico/scarico gasolio)	Controllo impermeabilizzazione / tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Controllo area di deposito dei disinfettanti	Controllo visivo	Semestrale	Documento registrazione anomalie
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Controllo	Annuale	Registro
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Pulizia	Almeno ogni tre anni e, comunque, all'occorrenza	Registro e/o documenti di attestazione di corretto smaltimento dei residui di pulizia
Verifica perdite gasolio per mezzi agricoli in fase di rifornimento o dai serbatoi dei contenitori/distributori	Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nel bacino di contenimento e nella piazzola di rifornimento mezzi	Mensile e comunque ad ogni impiego	Registrazione in caso di anomalie
Controllo impianto	Controllo polveri all'esterno	Settimanale	Registrazione della

molitura	del locale e pulizia delle polveri depositate		pulizia delle polveri depositate e del filtro
Registrazione funzionamento mulino	Monitoraggio ore di funzionamento	Settimanale	Registrazione settimanale cumulativa delle ore di utilizzo
Controllo/pulizia filtri a maniche dei silos (se presenti)	Verifica ostruzione filtro o rotture filtro, sostituzione se necessario	Almeno settimanale o secondo quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione del costruttore dell'impianto	Registrazione interventi effettuati

### 3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorogene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorogene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

### 4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

**Tab. 4 – Indicatori di prestazione**

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m <sup>3</sup> /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile	Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica	Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti)	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m <sup>3</sup> /capo/anno	Calcolo	Annuale

## **ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO**

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

COMUNICAZIONE  
PROTOCOLLATA

996

CUAA: **01904250303**Num. prot. **GRFVG-GEN-2023-0443531** del **31/07/2023** - AGFOR - SVQP**ANAGRAFICA**

Ragione Sociale **ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA S.S.**  
Forma giuridica **PERSONA GIURIDICA**  
CUAA **01904250303** P.iva **01904250303**  
Indirizzo **LOC. CASENOVE N. 1 - FRAFOREANO**  
Comune **RONCHIS**  
Provincia **UDINE** Cap **33050**  
Rappresentante legale  
Denominazione **ZUCCOLO SERGIO**  
C.F. **ZCCSRG72A16L403S**

**CENTRI ATTIVITÀ**

Progressivo	Indirizzo	Comune
01	Loc. Casenove, 1 - Fraz. Fraforeano	Ronchis (UD)
	✓ <b>Produzione</b>	✓ <b>Stoccaggio</b>

Note: **Allevamento suinicolo 097UD017****SPECIFICHE**

Attività	Produzione effluenti
✓ <b>Produzione</b>	✓ <b>Effluenti provenienti da allevamento</b>
✓ <b>Utilizzo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Acque reflue</b>
✓ <b>Cessione</b>	<input type="checkbox"/> <b>Altri fertilizzanti organici</b>
<input type="checkbox"/> <b>Acquisizione</b>	
✓ <b>Stoccaggio</b>	

Zona produzione	Zona utilizzo
<input type="checkbox"/> <b>Zona ordinaria (ZO)</b>	✓ <b>Zona ordinaria (ZO)</b>
✓ <b>Zona vulnerabile (ZVN)</b>	✓ <b>Zona vulnerabile (ZVN)</b>
<input type="checkbox"/> <b>Fuori regione</b>	✓ <b>Fuori regione</b>

Superfici utilizzate	Opzioni
✓ <b>Superfici aziendali</b>	<input type="checkbox"/> <b>Allevamento oltre i 500 UBA</b>
✓ <b>Superfici in asservimento</b>	✓ <b>Allevamento a cui si applica punto 6.6 all. VIII, parte II del DLgs 152/2006</b>

**EFFLUENTE DA ALLEVAMENTO**

Dichiarazione di conformità:  **Produzione secondo tabella 2, allegato A**  **Valori personalizzati**  
Categoria animale: **SUINI - SCROFE IN GESTAZIONE**  
Tipo di stabulazione: **in box multiplo con corsia di defecazione esterna, pavimento parz. fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata**  
Consistenza (n° capi): **620** Permanenza (gg): **365** Peso vivo medio capo (kg/capo): **180.00** Peso vivo annuo (t\_pv/a): **111.60**

Quantità		Azoto	
Letami (mc/t_pv/a): <b>0.00</b>	Liquami (mc/t_pv/a): <b>44.00</b>	Letami (kg/t_pv/a): <b>0.00</b>	Liquami (kg/t_pv/a): <b>101.00</b>
Letami prodotta (mc/a): <b>0.00</b>	Liquami prodotta (mc/a): <b>4,910.40</b>	Letami prodotto (kg/a): <b>0.00</b>	Liquami prodotto (kg/a): <b>11,271.60</b>
Azoto da effluente prodotto (kg/a): <b>11,271.60</b>	Coefficiente d'efficienza letami (%): <b>0.6</b>	Azoto efficiente prodotto letami (kg/a): <b>0.00</b>	
	Coefficiente d'efficienza liquami (%): <b>0.6</b>	Azoto efficiente liquami prodotto (kg/a): <b>6,762.96</b>	

- Relazione allegata  
 Presenza pascoli  
 Presenza di deiezioni

Dichiarazione di conformità:  **Produzione secondo tabella 2, allegato A**  **Valori personalizzati**  
Categoria animale: **SUINI - LATTONZOLI**  
Tipo di stabulazione: **box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna**  
Consistenza (n° capi): **3000** Permanenza (gg): **320** Peso vivo medio capo (kg/capo): **18.00** Peso vivo annuo (t\_pv/a): **47.34**

Quantità		Azoto	
Letami (mc/t_pv/a): <b>0.00</b>	Liquami (mc/t_pv/a): <b>37.00</b>	Letami (kg/t_pv/a): <b>0.00</b>	Liquami (kg/t_pv/a): <b>101.00</b>
Letami prodotta (mc/a): <b>0.00</b>	Liquami prodotta (mc/a): <b>1,751.67</b>	Letami prodotto (kg/a): <b>0.00</b>	Liquami prodotto (kg/a): <b>4,781.59</b>
Azoto da effluente prodotto (kg/a): <b>4,781.59</b>	Coefficiente d'efficienza letami (%): <b>0.6</b>	Azoto efficiente prodotto letami (kg/a): <b>0.00</b>	
	Coefficiente d'efficienza liquami (%): <b>0.6</b>	Azoto efficiente liquami prodotto (kg/a): <b>2,868.95</b>	

- Relazione allegata  
 Presenza pascoli  
 Presenza di deiezioni

Dichiarazione di conformità:  **Produzione secondo tabella 2, allegato A**  **Valori personalizzati**  
 Categoria animale: **SUINI - ACCRESCIMENTO E INGRASSO - Suino grasso da salumificio (31->160 kg)**  
 Tipo di stabulazione: **in box multiplo senza corsia di defecazione esterna, pavimento totalmente fessurato**  
 Consistenza (n° capi): **7000** Permanenza (gg): **330** Peso vivo medio capo (kg/capo): **90.00** Peso vivo annuo (t\_pv/a): **569.59**

Quantità		Azoto	
Letami (mc/t_pv/a): <b>0.00</b>	Liquami (mc/t_pv/a): <b>37.00</b>	Letami (kg/t_pv/a): <b>0.00</b>	Liquami (kg/t_pv/a): <b>110.00</b>
Letami prodotta (mc/a): <b>0.00</b>	Liquami prodotta (mc/a): <b>21,074.80</b>	Letami prodotto (kg/a): <b>0.00</b>	Liquami prodotto (kg/a): <b>62,654.80</b>
Azoto da effluente prodotto (kg/a): <b>62,654.80</b>	Coefficiente d'efficienza letami (%): <b>0.6</b>	Azoto efficiente prodotto letami (kg/a): <b>0.00</b>	
	Coefficiente d'efficienza liquami (%): <b>0.6</b>	Azoto efficiente liquami prodotto (kg/a): <b>37,592.88</b>	

- Relazione allegata
- Presenza pascoli
- Presenza di deiezioni

## UTILIZZO FUORI REGIONE

tipo fertilizzante organico: **liquami** quantità effluente (mc/a): **931.00**  
 titolo azoto dell'effluente (kg/mc): **2.84** azoto totale (kg/a): **2,640.32**  
 coefficiente d'efficienza (%): **0,6 - liquami suini o avicunicoli** azoto totale efficiente (kg/a): **1,584.19**  
 note: **Valore stimato spandimento liquami nei terreni in asservimento in Veneto (San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro)**

## CESSIONE

Denominazione: **CASALI CASENOVE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**

Cuaa: **02618120303**

tipo fertilizzante organico: **liquami** quantità effluente (mc/a): **8,400.00**  
 titolo azoto dell'effluente (kg/mc): **2.84** azoto totale (kg/a): **23,860.20**  
 coefficiente d'efficienza (%): **0,6 - liquami suini o avicunicoli** azoto totale efficiente (kg/a): **14,316.12**

Denominazione: **FRATELLI BRUGNERA SOCIETA' AGRICOLA - SOCIETA' SEMPLICE**

Cuaa: **02531960272**

tipo fertilizzante organico: **liquami** quantità effluente (mc/a): **2,000.00**  
 titolo azoto dell'effluente (kg/mc): **2.84** azoto totale (kg/a): **5,670.00**  
 coefficiente d'efficienza (%): **0,6 - liquami suini o avicunicoli** azoto totale efficiente (kg/a): **3,402.00**

## SUPERFICI AZIENDALI

Comune	Foglio	Particella	Sub	Superficie (mq)		Zona
				Catastale	Spandimento	
<b>MORSANO AL TAGLIAMENTO</b>	<b>2</b>	<b>00064</b>		<b>17397</b>	<b>17397</b>	<b>Ordinaria</b>
<b>MORSANO AL TAGLIAMENTO</b>	<b>2</b>	<b>00065</b>		<b>5357</b>	<b>5357</b>	<b>Ordinaria</b>
<b>MORSANO AL TAGLIAMENTO</b>	<b>2</b>	<b>00067</b>		<b>5836</b>	<b>5836</b>	<b>Ordinaria</b>
<b>MORSANO AL TAGLIAMENTO</b>	<b>2</b>	<b>00101</b>		<b>8117</b>	<b>8117</b>	<b>Ordinaria</b>
<b>MORSANO AL TAGLIAMENTO</b>	<b>2</b>	<b>00102</b>		<b>1093</b>	<b>1093</b>	<b>Ordinaria</b>
<b>MORSANO AL TAGLIAMENTO</b>	<b>2</b>	<b>00112</b>		<b>3766</b>	<b>3766</b>	<b>Ordinaria</b>

<b>MORSANO AL TAGLIAMENTO</b>	<b>2</b>	<b>00234</b>		<b>19861</b>	<b>19861</b>	<b>Ordinaria</b>
<b>MORSANO AL TAGLIAMENTO</b>	<b>2</b>	<b>00291</b>		<b>6461</b>	<b>6461</b>	<b>Ordinaria</b>
Comune	Foglio	Particella	Sub	Superficie (mq)		Zona
				Catastale	Spandimento	
<b>MUZZANA DEL TURGNANO</b>	<b>4</b>	<b>00094</b>		<b>57605</b>	<b>57605</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>MUZZANA DEL TURGNANO</b>	<b>4</b>	<b>00100</b>		<b>83989</b>	<b>83989</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>MUZZANA DEL TURGNANO</b>	<b>4</b>	<b>00109</b>		<b>38307</b>	<b>38307</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>MUZZANA DEL TURGNANO</b>	<b>4</b>	<b>00111</b>		<b>75189</b>	<b>75189</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>MUZZANA DEL TURGNANO</b>	<b>4</b>	<b>00114</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>MUZZANA DEL TURGNANO</b>	<b>4</b>	<b>00115</b>		<b>1111</b>	<b>1111</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>MUZZANA DEL TURGNANO</b>	<b>4</b>	<b>00116</b>		<b>13799</b>	<b>13799</b>	<b>Vulnerabile</b>

Comune	Foglio	Particella	Sub	Superficie (mq)		Zona
				Catastale	Spandimento	
<b>RONCHIS</b>	<b>1</b>	<b>00012</b>		<b>3788</b>	<b>3788</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>1</b>	<b>00013</b>		<b>42799</b>	<b>42799</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>1</b>	<b>00014</b>		<b>43396</b>	<b>43396</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>1</b>	<b>00015</b>		<b>35276</b>	<b>35276</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>1</b>	<b>00016</b>		<b>21003</b>	<b>21003</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>1</b>	<b>00034</b>		<b>30896</b>	<b>30896</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>2</b>	<b>00005</b>		<b>31294</b>	<b>31294</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>2</b>	<b>00019</b>		<b>4457</b>	<b>4457</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>2</b>	<b>00021</b>		<b>81542</b>	<b>81542</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>2</b>	<b>00022</b>		<b>81579</b>	<b>81579</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>2</b>	<b>00024</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>2</b>	<b>00025</b>		<b>94170</b>	<b>94170</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>2</b>	<b>00046</b>		<b>66932</b>	<b>66932</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>2</b>	<b>00064</b>		<b>89942</b>	<b>89942</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>3</b>	<b>00001</b>		<b>1010</b>	<b>1010</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>3</b>	<b>00002</b>		<b>1665</b>	<b>1665</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>3</b>	<b>00003</b>		<b>59970</b>	<b>59970</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>3</b>	<b>00029</b>		<b>11760</b>	<b>11760</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>3</b>	<b>00030</b>		<b>3010</b>	<b>3010</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>3</b>	<b>00031</b>		<b>21039</b>	<b>21039</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>3</b>	<b>00033</b>		<b>92963</b>	<b>92963</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>3</b>	<b>00036</b>		<b>1015</b>	<b>1015</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>3</b>	<b>00038</b>		<b>112</b>	<b>112</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>3</b>	<b>00060</b>		<b>4248</b>	<b>4248</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>3</b>	<b>00067</b>		<b>8963</b>	<b>8963</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>3</b>	<b>00073</b>		<b>40776</b>	<b>40776</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>3</b>	<b>00075</b>		<b>48318</b>	<b>48318</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>3</b>	<b>00077</b>		<b>2652</b>	<b>2652</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>3</b>	<b>00079</b>		<b>626</b>	<b>626</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>5</b>	<b>00053</b>		<b>90096</b>	<b>90096</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>5</b>	<b>00058</b>		<b>447</b>	<b>447</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>5</b>	<b>00060</b>		<b>3879</b>	<b>3879</b>	<b>Vulnerabile</b>

## SUPERFICI IN ASSERVIMENTO

Denominazione concedente: **4.ESSE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA**

CUAA: **02616610305**

Comune	Foglio	Particella	Sub	Superficie (mq)		Zona
				Catastale	Spandimento	
<b>MORTEGLIANO</b>	<b>5</b>	<b>00044</b>		<b>9922</b>	<b>9922</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>MORTEGLIANO</b>	<b>5</b>	<b>00076</b>		<b>2453</b>	<b>2453</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>MORTEGLIANO</b>	<b>5</b>	<b>00077</b>		<b>11348</b>	<b>11348</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>MORTEGLIANO</b>	<b>5</b>	<b>00098</b>		<b>3293</b>	<b>3293</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>MORTEGLIANO</b>	<b>5</b>	<b>00110</b>		<b>2596</b>	<b>2596</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>MORTEGLIANO</b>	<b>5</b>	<b>00120</b>		<b>2361</b>	<b>2361</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>MORTEGLIANO</b>	<b>5</b>	<b>00122</b>		<b>2462</b>	<b>2462</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>MORTEGLIANO</b>	<b>5</b>	<b>00142</b>		<b>31756</b>	<b>31756</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>MORTEGLIANO</b>	<b>6</b>	<b>00030</b>		<b>3255</b>	<b>3255</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>MORTEGLIANO</b>	<b>6</b>	<b>00031</b>		<b>7388</b>	<b>7388</b>	<b>Vulnerabile</b>

Denominazione concedente: **DE CANDIDO LUCIANO**

CUAA: **DCNLCN66M03C817N**

Comune	Foglio	Particella	Sub	Superficie (mq)		Zona
				Catastale	Spandimento	
<b>BASILIANO</b>	<b>11</b>	<b>00207</b>		<b>5793</b>	<b>5793</b>	<b>Vulnerabile</b>

Comune	Foglio	Particella	Sub	Superficie (mq)		Zona
				Catastale	Spandimento	
<b>BERTIOLO</b>	<b>1</b>	<b>00063</b>		<b>4964</b>	<b>4964</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>1</b>	<b>00065</b>		<b>6581</b>	<b>6581</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>1</b>	<b>00171</b>		<b>4338</b>	<b>4338</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>1</b>	<b>00204</b>		<b>3204</b>	<b>3204</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>1</b>	<b>00263</b>		<b>9117</b>	<b>9117</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>2</b>	<b>00047</b>		<b>4757</b>	<b>4757</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>3</b>	<b>00579</b>		<b>6837</b>	<b>6837</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>3</b>	<b>01138</b>		<b>5501</b>	<b>5501</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>3</b>	<b>01141</b>		<b>3127</b>	<b>3127</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>3</b>	<b>01149</b>		<b>2117</b>	<b>2117</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>3</b>	<b>01157</b>		<b>3920</b>	<b>3920</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>6</b>	<b>00014</b>		<b>13913</b>	<b>13913</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>6</b>	<b>00027</b>		<b>1674</b>	<b>1674</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>6</b>	<b>00055</b>		<b>6039</b>	<b>6039</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>6</b>	<b>00096</b>		<b>3879</b>	<b>3879</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>6</b>	<b>00097</b>		<b>4786</b>	<b>4786</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>6</b>	<b>00098</b>		<b>7618</b>	<b>7618</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>6</b>	<b>00099</b>		<b>5413</b>	<b>5413</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>6</b>	<b>00136</b>		<b>11799</b>	<b>11799</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>6</b>	<b>00162</b>		<b>5892</b>	<b>5892</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>6</b>	<b>00172</b>		<b>3222</b>	<b>3222</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>6</b>	<b>00180</b>		<b>894</b>	<b>894</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>6</b>	<b>00265</b>		<b>7080</b>	<b>7080</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>6</b>	<b>00267</b>		<b>11368</b>	<b>11368</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>6</b>	<b>00268</b>		<b>8579</b>	<b>8579</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>7</b>	<b>00031</b>		<b>4622</b>	<b>4622</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>7</b>	<b>00061</b>		<b>7819</b>	<b>7819</b>	<b>Vulnerabile</b>

<b>BERTIOLO</b>	<b>7</b>	<b>00367</b>		<b>8758</b>	<b>8758 Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>7</b>	<b>00368</b>		<b>10441</b>	<b>10441 Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>8</b>	<b>00001</b>		<b>2111</b>	<b>2111 Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>8</b>	<b>00002</b>		<b>2109</b>	<b>2109 Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>8</b>	<b>00028</b>		<b>4669</b>	<b>4669 Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>8</b>	<b>00031</b>		<b>10463</b>	<b>10463 Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>8</b>	<b>00083</b>		<b>2737</b>	<b>2737 Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>8</b>	<b>00188</b>		<b>5415</b>	<b>5415 Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>8</b>	<b>00239</b>		<b>8023</b>	<b>8023 Vulnerabile</b>
<b>BERTIOLO</b>	<b>8</b>	<b>00240</b>		<b>15837</b>	<b>15837 Vulnerabile</b>

Comune	Foglio	Particella	Sub	Superficie (mq)		Zona
				Catastale	Spandimento	
<b>LESTIZZA</b>	<b>16</b>	<b>00070</b>		<b>9139</b>	<b>9139</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>LESTIZZA</b>	<b>33</b>	<b>00138</b>		<b>7168</b>	<b>7168</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>LESTIZZA</b>	<b>33</b>	<b>00218</b>		<b>1014</b>	<b>1014</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>LESTIZZA</b>	<b>33</b>	<b>00221</b>		<b>1241</b>	<b>1241</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>LESTIZZA</b>	<b>33</b>	<b>00347</b>		<b>19419</b>	<b>19419</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>LESTIZZA</b>	<b>33</b>	<b>00381</b>		<b>809</b>	<b>809</b>	<b>Vulnerabile</b>

Comune	Foglio	Particella	Sub	Superficie (mq)		Zona
				Catastale	Spandimento	
<b>MERETO DI TOMBA</b>	<b>6</b>	<b>00126</b>		<b>4892</b>	<b>4892</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>MERETO DI TOMBA</b>	<b>6</b>	<b>00305</b>		<b>2919</b>	<b>2919</b>	<b>Vulnerabile</b>

Comune	Foglio	Particella	Sub	Superficie (mq)		Zona
				Catastale	Spandimento	
<b>RIVIGNANO TEOR - RIVIGNANO</b>	<b>17</b>	<b>00263</b>		<b>397</b>	<b>397</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RIVIGNANO TEOR - RIVIGNANO</b>	<b>17</b>	<b>00265</b>		<b>837</b>	<b>837</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RIVIGNANO TEOR - RIVIGNANO</b>	<b>17</b>	<b>00267</b>		<b>4619</b>	<b>4619</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RIVIGNANO TEOR - RIVIGNANO</b>	<b>17</b>	<b>00371</b>		<b>2570</b>	<b>2570</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RIVIGNANO TEOR - RIVIGNANO</b>	<b>17</b>	<b>00372</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>Vulnerabile</b>

Comune	Foglio	Particella	Sub	Superficie (mq)		Zona
				Catastale	Spandimento	
<b>RONCHIS</b>	<b>4</b>	<b>00214</b>		<b>3039</b>	<b>3039</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>4</b>	<b>00379</b>		<b>3514</b>	<b>3514</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>4</b>	<b>00397</b>		<b>46674</b>	<b>46674</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>5</b>	<b>00035</b>		<b>71803</b>	<b>71803</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>5</b>	<b>00041</b>		<b>27795</b>	<b>27795</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>5</b>	<b>00054</b>		<b>16283</b>	<b>16283</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>5</b>	<b>00055</b>		<b>79413</b>	<b>79413</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>5</b>	<b>00057</b>		<b>5674</b>	<b>5674</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>RONCHIS</b>	<b>5</b>	<b>00059</b>		<b>53977</b>	<b>53977</b>	<b>Vulnerabile</b>

Comune	Foglio	Particella	Sub	Superficie (mq)		Zona
				Catastale	Spandimento	
<b>VARMO</b>	<b>4</b>	<b>00102</b>		<b>10378</b>	<b>10378</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>VARMO</b>	<b>4</b>	<b>00117</b>		<b>7768</b>	<b>7768</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>VARMO</b>	<b>4</b>	<b>00472</b>		<b>12456</b>	<b>12456</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>VARMO</b>	<b>18</b>	<b>00042</b>		<b>12033</b>	<b>12033</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>VARMO</b>	<b>18</b>	<b>00279</b>		<b>7595</b>	<b>7595</b>	<b>Vulnerabile</b>
<b>VARMO</b>	<b>22</b>	<b>00286</b>		<b>7840</b>	<b>7840</b>	<b>Vulnerabile</b>



VARMO	18	00126	A	2824	2824 Vulnerabile
VARMO	18	00157	B	7310	7310 Vulnerabile
VARMO	18	00158	A	5601	5601 Vulnerabile
VARMO	18	00165	A	4080	4080 Vulnerabile
VARMO	18	00166	B	2958	2958 Vulnerabile
VARMO	18	00167	B	3086	3086 Vulnerabile
VARMO	18	00175	A	11639	11639 Vulnerabile
VARMO	18	00346	A	22453	22453 Vulnerabile
VARMO	18	00348	B	12403	12403 Vulnerabile
VARMO	18	00359	B	17387	17387 Vulnerabile
VARMO	18	00390	A	42524	42524 Vulnerabile
VARMO	18	00393		489	489 Vulnerabile

## SITI DI STOCCAGGIO

01 - ubicazione: **Ronchis (UD), Loc. Casenove, 1 - Fraz. Fraforeano**

zona: **Zona Vulnerabile** - volume stoccaggio totale (mc): **8,758.50** - volume acque meteoriche totale (mc): **0.00**

tipo struttura: **Vasca coperta** n° strutture: **2** volume stoccaggio (mc): **2,208.90** acque meteoriche (mc): **0.00**

Letami

Liquami

Acque reflue

Fanghi di depurazione

Digestato

Ammendanti organici

note: **Vasca circolare seminterrata**

tipo struttura: **Vasca coperta** n° strutture: **3** volume stoccaggio (mc): **2,208.90** acque meteoriche (mc): **0.00**

Letami

Liquami

Acque reflue

Fanghi di depurazione

Digestato

Ammendanti organici

note: **Vasca circolare seminterrata**

tipo struttura: **Vasca coperta** n° strutture: **6** volume stoccaggio (mc): **238.40** acque meteoriche (mc): **0.00**

Letami

Liquami

Acque reflue

Fanghi di depurazione

Digestato

Ammendanti organici

note: **Prevasca rettangolare**

tipo struttura: **Vasca coperta** n° strutture: **1** volume stoccaggio (mc): **1,739.70** acque meteoriche (mc): **0.00**

Letami

Liquami

Acque reflue

Fanghi di depurazione

Digestato

Ammendanti organici

note: **Vasca ovale seminterrata**

tipo struttura: **Vasca coperta** n° strutture: **5** volume stoccaggio (mc): **63.00** acque meteoriche (mc): **0.00**

Letami

Liquami

Acque reflue

Fanghi di depurazione

Digestato

Ammendanti organici

note: **Prevasca rettangolare (vasca ovale)**

tipo struttura: **Vasca coperta** n° strutture: **7** volume stoccaggio (mc): **35.20** acque meteoriche (mc): **0.00**  
 Letami  Fanghi di depurazione  
 Liquami  Digestato  
 Acque reflue  Ammendanti organici  
note: **Prevasca quadrata**

tipo struttura: **Vasca coperta** n° strutture: **4** volume stoccaggio (mc): **2,208.90** acque meteoriche (mc): **0.00**  
 Letami  Fanghi di depurazione  
 Liquami  Digestato  
 Acque reflue  Ammendanti organici  
note: **Vasca circolare seminterrata**

tipo struttura: **Vasca coperta** n° strutture: **8** volume stoccaggio (mc): **55.50** acque meteoriche (mc): **0.00**  
 Letami  Fanghi di depurazione  
 Liquami  Digestato  
 Acque reflue  Ammendanti organici  
note: **Prevasca quadrata**

## SISTEMI DISTRIBUZIONE

sistema di spandimento: **Conto terzi**

targa: **n.d.**

titolo possesso: **Proprieta**

tipo utilizzazione: **n.d.**

## RIMOZIONE

con acqua  con nastri trasportatori  con raschiatori meccanici  con ricircolo dei liquami  
 con carbotte da vasca sottogrigliato  con trattrice con lama raschiante da vasca sottogrigliato  con scarico continuo con soglia di trascinamento  
 con tubazioni  con scarico continuo per gravità  con scarico discontinuo per gravità

Altri sistemi: **scarico per gravità nelle fosse sottogrigliato e successivo pompaggio nelle vasche di stoccaggio**

Tipo alimentazione: **Scrofe e suini da ingrasso - broda liquida composta da farine, macinati ed acqua. Suinetti fino a 40 Kg -**

Sistemi abbeveraggio: **Abbeveratoi a succhiotto**

Consumi abbeveraggio (mc/a): **6,200.00**

## DISTANZA TERRENI

Progressivo: <b>1</b>	Comune di partenza: <b>RONCHIS (UD)</b>	Comune di spandimento: <b>BASILIANO</b>	Distanza (km): <b>30</b>
Progressivo: <b>1</b>	Comune di partenza: <b>RONCHIS (UD)</b>	Comune di spandimento: <b>BERTIOLO</b>	Distanza (km): <b>20</b>
Progressivo: <b>1</b>	Comune di partenza: <b>RONCHIS (UD)</b>	Comune di spandimento: <b>CORDOVADO</b>	Distanza (km): <b>20</b>
Progressivo: <b>1</b>	Comune di partenza: <b>RONCHIS (UD)</b>	Comune di spandimento: <b>LESTIZZA</b>	Distanza (km): <b>35</b>
Progressivo: <b>1</b>	Comune di partenza: <b>RONCHIS (UD)</b>	Comune di spandimento: <b>MERETO DI TOMBA</b>	Distanza (km): <b>35</b>
Progressivo: <b>1</b>	Comune di partenza: <b>RONCHIS (UD)</b>	Comune di spandimento: <b>MORSANO AL TAGLIAMENTO</b>	Distanza (km): <b>25</b>
Progressivo: <b>1</b>	Comune di partenza: <b>RONCHIS (UD)</b>	Comune di spandimento: <b>MORTEGLIANO</b>	Distanza (km): <b>30</b>
Progressivo: <b>1</b>	Comune di partenza: <b>RONCHIS (UD)</b>	Comune di spandimento: <b>MUZZANA DEL TURGNANO</b>	Distanza (km): <b>15</b>
Progressivo: <b>1</b>	Comune di partenza: <b>RONCHIS (UD)</b>	Comune di spandimento: <b>RIVIGNANO TEOR - RIVIGNANO</b>	Distanza (km): <b>10</b>
Progressivo: <b>1</b>	Comune di partenza: <b>RONCHIS (UD)</b>	Comune di spandimento: <b>RONCHIS</b>	Distanza (km): <b>5</b>

**ALLEGATI**

nome	data caricamento
<b>CI ZuccoloSergio.pdf</b>	<b>27/07/2023 19:04:06</b>
<b>Cessione_CasaliCasenove.pdf</b>	<b>27/07/2023 19:03:20</b>
<b>Cessione_FlliBrugnera.pdf</b>	<b>28/07/2023 14:28:31</b>
<b>Contratto_4EsseSoc.pdf</b>	<b>27/07/2023 19:03:28</b>
<b>Contratto_BianchiSoc.pdf</b>	<b>27/07/2023 19:03:35</b>
<b>Contratto_CalligaroSoc.pdf</b>	<b>27/07/2023 19:03:44</b>
<b>Contratto_DeCandido.pdf</b>	<b>27/07/2023 19:03:55</b>
<b>Notizie utilizzazione agronomica.pdf</b>	<b>28/07/2023 22:09:10</b>

**AREE OMOGENEE**

Progressivo	Zona	Fascia	Coltura	Azoto al campo (kg/a)
<b>01</b>	<b>Ordinaria</b>	<b>Bassa pianura</b>	<b>erbai aut.-prim. misti</b>	<b>1350</b>
<b>01</b>	<b>Vulnerabile da nitrati</b>	<b>Alta pianura e/o collina</b>	<b>girasole</b>	<b>800</b>
<b>02</b>	<b>Ordinaria</b>	<b>Bassa pianura</b>	<b>frumento tenero, riso</b>	<b>3200</b>
<b>02</b>	<b>Vulnerabile da nitrati</b>	<b>Bassa pianura</b>	<b>mais da granella</b>	<b>11350</b>
<b>03</b>	<b>Ordinaria</b>	<b>Bassa pianura</b>	<b>mais da granella</b>	<b>7000</b>
<b>03</b>	<b>Vulnerabile da nitrati</b>	<b>Bassa pianura</b>	<b>mais da granella</b>	<b>17000</b>
<b>04</b>	<b>Ordinaria</b>	<b>Bassa pianura</b>	<b>orzo</b>	<b>1000</b>
<b>04</b>	<b>Vulnerabile da nitrati</b>	<b>Alta pianura e/o collina</b>	<b>mais da granella</b>	<b>2000</b>
<b>05</b>	<b>Ordinaria</b>	<b>Bassa pianura</b>	<b>prato misto</b>	<b>750</b>

Progressivo	Zona	Fascia	Coltura	Azoto al campo (kg/a)
<b>05</b>	<b>Vulnerabile da nitrati</b>	<b>Bassa pianura</b>	<b>orzo</b>	<b>800</b>
<b>06</b>	<b>Ordinaria</b>	<b>Bassa pianura</b>	<b>soia, pisello proteico e altre leguminose da granella</b>	<b>2050</b>
<b>06</b>	<b>Vulnerabile da nitrati</b>	<b>Bassa pianura</b>	<b>pioppo</b>	<b>500</b>
<b>07_2</b>	<b>Ordinaria</b>	<b>Bassa pianura</b>	<b>soia, pisello proteico e altre leguminose da granella</b>	<b>900</b>
<b>7_2</b>	<b>Vulnerabile da nitrati</b>	<b>Alta pianura e/o collina</b>	<b>soia, pisello proteico e altre leguminose da granella</b>	<b>400</b>

## EPOCHE DISTRIBUZIONE

area aziendale omogenea: <b>01</b> zona: <b>Zona vulnerabile</b>	fascia pedoclimatica: <b>Alta pianura e/o collina</b> epoca: <b>primaverile-estiva-autunnale</b>	coltura: <b>girasole</b> distribuzione: <b>Conto terzi</b>
area aziendale omogenea: <b>01</b> zona: <b>Zona ordinaria</b>	fascia pedoclimatica: <b>Bassa pianura</b> epoca: <b>primaverile-estiva-autunnale</b>	coltura: <b>erbai aut.-prim. misti</b> distribuzione: <b>Conto terzi</b>
area aziendale omogenea: <b>02</b> zona: <b>Zona ordinaria</b>	fascia pedoclimatica: <b>Bassa pianura</b> epoca: <b>primaverile</b>	coltura: <b>frumento tenero, riso</b> distribuzione: <b>Conto terzi</b>
area aziendale omogenea: <b>02</b> zona: <b>Zona vulnerabile</b>	fascia pedoclimatica: <b>Bassa pianura</b> epoca: <b>primaverile-estiva-autunnale</b>	coltura: <b>mais da granella</b> distribuzione: <b>Conto terzi</b>
area aziendale omogenea: <b>03</b> zona: <b>Zona ordinaria</b>	fascia pedoclimatica: <b>Bassa pianura</b> epoca: <b>primaverile-estiva-autunnale</b>	coltura: <b>mais da granella</b> distribuzione: <b>Conto terzi</b>
area aziendale omogenea: <b>03</b> zona: <b>Zona vulnerabile</b>	fascia pedoclimatica: <b>Bassa pianura</b> epoca: <b>primaverile-estiva-autunnale</b>	coltura: <b>mais da granella</b> distribuzione: <b>Conto terzi</b>
area aziendale omogenea: <b>04</b> zona: <b>Zona vulnerabile</b>	fascia pedoclimatica: <b>Alta pianura e/o collina</b> epoca: <b>primaverile-estiva-autunnale</b>	coltura: <b>mais da granella</b> distribuzione: <b>Conto terzi</b>
area aziendale omogenea: <b>04</b> zona: <b>Zona ordinaria</b>	fascia pedoclimatica: <b>Bassa pianura</b> epoca: <b>primaverile</b>	coltura: <b>orzo</b> distribuzione: <b>Conto terzi</b>
area aziendale omogenea: <b>05</b> zona: <b>Zona vulnerabile</b>	fascia pedoclimatica: <b>Bassa pianura</b> epoca: <b>primaverile</b>	coltura: <b>orzo</b> distribuzione: <b>Conto terzi</b>
area aziendale omogenea: <b>05</b> zona: <b>Zona ordinaria</b>	fascia pedoclimatica: <b>Bassa pianura</b> epoca: <b>primaverile-estiva-autunnale</b>	coltura: <b>prato misto</b> distribuzione: <b>Conto terzi</b>

area aziendale omogenea: **06**  
zona: **Zona ordinaria**

fascia pedoclimatica: **Bassa pianura**

coltura: **soia, pisello proteico e altre leguminose da granella**

epoca: **primaverile-estiva-autunnale**

distribuzione: **Conto terzi**

area aziendale omogenea: **06**  
zona: **Zona vulnerabile**

fascia pedoclimatica: **Bassa pianura**

coltura: **pioppo**

epoca: **primaverile-estiva-autunnale**

distribuzione: **Conto terzi**

area aziendale omogenea: **07\_2**  
zona: **Zona ordinaria**

fascia pedoclimatica: **Bassa pianura**

coltura: **soia, pisello proteico e altre leguminose da granella**

epoca: **estiva**

distribuzione: **Conto terzi**

area aziendale omogenea: **7\_2**  
zona: **Zona vulnerabile**

fascia pedoclimatica: **Alta pianura e/o collina**

coltura: **soia, pisello proteico e altre leguminose da granella**

epoca: **estiva**

distribuzione: **Conto terzi**

## QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento  
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

### ESTREMI DEL VERSAMENTO

**PROTOCOLLO TELEMATICO** B0623063900250325 0000001 Saldo delega 16,00  
**DATA DEL VERSAMENTO** giorno mese anno 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 ABI 06230 CAB 63900

### CONTRIBUENTE

**CODICE FISCALE** 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3  
cognome e nome, denominazione o ragione sociale

**DATI ANAGRAFICI** ZUCCOLO ENRICO SERGIO E ANGELO SOCIETA A

**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede,  
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

### DETTAGLIO DEI TRIBUTI

**CODICE UFFICIO** **CODICE ATTO** **IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI**

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		1552		0000 2025	16,00	0,00